# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

## 1. Premessa – Interpretazione – Ordini

1.1 Le presenti condizioni generali (“CG”) si applicheranno ad ogni e qualsivoglia ordine (l’“Ordine”) effettuato da Celerya S.r.l. (“Celerya”) nei confronti di ciascun proprio fornitore (il “Fornitore”) ed avente ad oggetto la prestazione di servizi e/o la fornitura di materiali o lavorazioni (rispettivamente i “Servizi” o la “Fornitura”) e prevarranno su eventuali termini e condizioni generali del Fornitore. Il rapporto contrattuale tra Celerya e il Fornitore in relazione alla Fornitura o ai Servizi (il “Contratto”) si considererà perfezionato al ricevimento da parte di Celerya della conferma scritta di accettazione da parte del Fornitore dell’Ordine e delle presenti CGA.

1.2 Il dettaglio e le modalità di esecuzione delle Forniture o dei Servizi, nonché il relativo corrispettivo, sono contenuti nell’Ordine che il Fornitore deve restituire a Celerya controfirmato per accettazione. Resta in ogni caso inteso che l’Ordine s’intende accettato e, pertanto, il Contratto concluso, vincolante ed efficace tra Celerya ed il Fornitore nel momento in cui il Fornitore ha accettato espressamente l’Ordine oppure vi ha dato esecuzione.

1.3 La prestazione dei Servizi e delle Forniture regolata dalle presenti CG di Fornitura ha natura di appalto ai sensi dell’art. 1655 e segg. del cod. civ.

1.4 La sottoscrizione delle CG (i) non costituisce obbligo per Celerya di concludere alcun Contratto, (ii) non costituisce alcun diritto di esclusiva in favore del Fornitore; (iii) non costituisce stipulazione di contratto a prestazione continuata o periodica o somministrazione, posto che ogni singolo Ordine costituirà autonomo negozio giuridico, essendo le CG unicamente finalizzate alla regolamentazione anticipata del singolo Ordine con la conseguenza che Celerya non sarà tenuta a fornire alcun preavviso al Fornitore ove non intenda più avvalersi delle forniture e dei servizi dello stesso in futuro, fermo restando che le uniche obbligazioni in capo a Celerya saranno quelle relative al pagamento dell’Ordine già perfezionato, entro i limiti delle CG.

## 2. Impegni del Fornitore

2.1 Il Fornitore si impegna a dare esecuzione a ciascun Contratto con la competenza, la cura e la diligenza proprie di un professionista esperto, competente e qualificato per l’esecuzione di attività simili - per dimensione, scopo e complessità - a quelle relative a ciascun Contratto, garantendo che i Servizi e le Forniture saranno eseguiti nel rispetto delle leggi applicabili, integralmente e saranno idonei al loro scopo, con ciò assumendo obblighi di risultato. Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e mantenere indenne Celerya da qualsiasi responsabilità onere, costo e/o spesa che quest’ultima dovesse sostenere in seguito ad azioni, rivendicazioni e/o richieste formulate nei confronti di Celerya da eventuali terzi, ivi inclusi gli ausiliari, i subappaltatori, i collaboratori ovvero i dipendenti del Fornitore, originati da: (i) violazione da parte del Fornitore di anche solo una delle disposizioni previste nelle presenti CG; (ii) non corretta o non diligente esecuzione dei Servizi o delle Forniture; (iii) verificarsi di sinistri che, durante l’esecuzione dei Servizi, occorrano a terzi (ivi incluso il personale del Fornitore) oppure nei casi di cui all’articolo 1676 c.c. oppure all’articolo 26, comma 4 del D. Lgs. 9-4-2008 n. 81.

2.2 Per tutto il tempo dell’esecuzione dei servizi e delle forniture oggetto del contratto stipulato con Celerya, il Fornitore si impegna a: (i) stipulare ed a mantenere in vigore una congrua polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e, ove applicabile al Fornitore, per responsabilità professionale con primaria compagnia di assicurazione di gradimento di Celerya che assicuri copertura assicurativa per i danni che il Fornitore possa cagionare anche a terzi in conseguenza della prestazione dei Servizi o delle Forniture e (ii) esibire, dietro richiesta di Celerya, copia delle polizze assicurative stipulate.

2.3 Anteriormente all’inizio dell’esecuzione dei Servizi o delle Forniture e, in ogni caso, ogniqualvolta Celerya lo dovesse richiedere, il Fornitore si impegna ad inviare a Celerya (i) l’elenco nominativo dei dipendenti del Fornitore (e/o degli eventuali subappaltatori) che quest’ultimo adibirà alla prestazione dei Servizi o delle Forniture; (ii) visura camerale rilasciata dal Registro delle Imprese territorialmente competente aggiornata a non meno di cinque giorni, (iii) Documento Unico di Regolarità Contributiva (“**DURC**”) in corso di validità e (iv) il certificato, rilasciato dall’Agenzia di Entrate e in corso di validità, che attesta la sussistenza in capo al Fornitore (ed a ciascun subappaltatore) dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ( “**DURF**”), anche se non applicabile ai Servizi o alle Forniture oggetto del Contratto stipulato tra Celerya e Fornitore.

2.4 Il Fornitore non è autorizzato ad inserire tra le proprie referenze commerciali il nome Celerya senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima.

## 3. Trasporto e documenti accompagnatori

3.1 Ove non diversamente indicato nell’Ordine, i beni oggetto di ciascun Contratto sono ordinati da Celerya e dovranno essere consegnati dal Fornitore con la modalità DAP (*delivery at pla*ce INCOTERMS 2020) nel luogo di destinazione di volta in volta indicato da Celerya nell’Ordine oppure altrimenti comunicato al Fornitore.

3.2 I beni oggetto dell’Ordine devono essere forniti completi di documentazione tecnica necessaria per l’uso, l’esercizio e la loro manutenzione e devono pervenire a Celerya regolarmente accompagnati dai documenti di legge e dai relativi manuali di istruzione.

## 4. Termini di consegna - Collaudo

4.1 I termini di consegna delle Forniture e/o dei Servizi indicati nell’Ordine devono considerarsi essenziali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1457 c.c. nell’interesse di Celerya e, come tali, improrogabili salvo accordo scritto intercorso tra le parti.

4.2 Celerya ha il diritto di eseguire le verifiche e i collaudi tecnici sulle Forniture e/o Servizi forniti dal Fornitore anche successivamente alla loro consegna con espressa rinuncia da parte del Fornitore al beneficio del termine di decadenza previsto negli artt. 1495 e 1667 c.c.

4.3 Resta inteso che (i) la consegna dell’oggetto delle Forniture o del risultato della prestazione dei Servizi dovrà essere eseguita dal Fornitore nei modi e nel luogo indicato da Celerya; (ii) il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Celerya l’avvenuto completamento dell’esecuzione delle Forniture o dei Servizi (oppure, secondo i casi, delle singole fasi in cui la prestazione delle Forniture o dei Servizi sia stata eventualmente articolata) trasmettendo a Celerya tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di collaudo; (iii) le forniture e i servizi prestati dal Fornitore (oppure il risultato della loro prestazione) si intenderanno accettati da Celerya soltanto all’esito positivo del collaudo, intendendosi per “esito positivo” del collaudo la verifica che le Forniture o i Servizi (oppure il risultato della loro prestazione) sono perfettamente funzionanti e conformi ai requisiti ed alle specifiche tecniche indicate da Celerya al Fornitore (“**Specifiche Tecniche**”) nonché all’Ordine.

4.4 Le Forniture o i Servizi che dovessero risultare non conformi alle Specifiche Tecniche non saranno accettati e saranno quindi respinti al Fornitore e la mancata accettazione della Fornitura o dei Servizi comunicata al Fornitore dovrà intendersi come risoluzione dell’Ordine per inadempimento del Fornitore ai sensi dell’articolo 1456 c.c. con diritto di Celerya ad ottenere il risarcimento del danno subito ed obbligo del Fornitore a provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei prodotti non conformi consegnati a Celerya.

4.5 Saranno altresì considerate Forniture o Servizi non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque altrimenti comunicate al Fornitore le Forniture o i Servizi i cui beni siano consegnati oppure prestati privi della documentazione prevista nel paragrafo 3.2.

## 5. Garanzie del Fornitore

5.1 Fatto salvo per quanto diversamente indicato da Celerya nell’Ordine, il Fornitore garantisce che le Forniture e/o i Servizi forniti sono (i) eseguiti a regola d’arte, secondo i migliori standard qualitativi, (ii) conformi all’Ordine e alle Specifiche Tecniche, (iii) esenti da vizi e/o difetti (palesi o occulti), idonei allo scopo cui sono destinati e assicurano un buon funzionamento, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla loro consegna.

5.2 Qualora, durante il periodo di garanzia indicato nel paragrafo 5.1, i beni forniti risultino affetti da vizi e/o difetti (anche palesi) e/o mancanze di qualità o malfunzionamento (anche palesi), Celerya ha il diritto, in alternativa ed a suo insindacabile giudizio, di: (i) di ottenere dal Fornitore, a cura e spese di quest’ultimo, la sostituzione ovvero la riparazione dei beni difettosi senza alcun onere aggiuntivo a carico di Celerya, fermo restando il diritto di Celerya di addebitare al Fornitore gli eventuali danni subiti in conseguenza del suo inadempimento; oppure (ii) di ottenere dal Fornitore una riduzione del corrispettivo a questi dovuto per la fornitura dei beni e/o dei servizi affetti da deficienze, vizi e/o difetti, mancanze di qualità o malfunzionamento in misura proporzionale alla loro diminuzione di valore; (iii) di risolvere il relativo Contratto per fatto e colpa del Fornitore ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con conseguente obbligo del Fornitore (1) a restituire prontamente a Celerya il corrispettivo percepito per la Fornitura, (2) a corrispondere a Celerya un importo, a titolo di penale per il risarcimento dei danni cagionati, pari al corrispettivo che sarebbe stato dovuto al Fornitore per la fornitura se questa fosse stata correttamente eseguita (fatta salva in ogni caso la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno) e (3) a ritirare prontamente a propria cura, responsabilità e spese i beni difettosi forniti.

5.3 Nel caso di prestazione di Servizi, il Fornitore garantisce a Celerya che tali Servizi saranno eseguiti (i) in conformità all’Ordine ed alle Specifiche Tecniche, a regola d’arte e con la diligenza di cui all’articolo 1176 secondo comma del codice civile; (ii) per mezzo dell’autonoma organizzazione del Fornitore che quest’ultimo dichiara essere perfettamente idonea allo scopo e che sarà mantenuta tale adeguandola di volta in volta all’evoluzione del settore e delle esigenze del mercato; (iii) per mezzo di personale dipendente del Fornitore dotato della necessaria preparazione e specializzazione tecnica. In ogni caso, il Fornitore garantisce (a) il rispetto di tutte le disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili in relazione alle attività che il Fornitore deve eseguire ivi incluse, senza limitazione, le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia fiscale, previdenziale, giuslavorista, ambientale, sicurezza ed igiene sul lavoro, tutela dei dati personali di terzi (Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni), immigrazione (D. Lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni), responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito altrui (D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni), protezione e tutela di programmi per elaboratore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni); (b) l’utilizzo di beni strumentali – siano essi beni materiali od immateriali – di cui il Fornitore ha la piena proprietà oppure che è legittimato ad utilizzare ai sensi di validi ed efficaci accordi con terzi; (c) il rispetto delle norme, prescrizioni, procedure e regolamenti di volta in volta in vigore presso Celerya anche in materia di utilizzo delle risorse informatiche e di rete e con impegno del Fornitore ad astenersi dal compiere qualsiasi improprio utilizzo di tali risorse.

5.4 Qualora, durante il periodo di garanzia indicato nel paragrafo 5.1, i Servizi forniti risultino affetti da deficienze e/o vizi e/o non corrispondenza all’Ordine o alle Specifiche Tecniche (anche palesi), e/o nel caso in cui il Fornitore sia inadempiente anche a soltanto una delle obbligazioni di cui al paragrafo 5.3, Celerya ha il diritto, in alternativa ed a suo insindacabile giudizio, di: (i) di ottenere dal Fornitore, a cura e spese di quest’ultimo, la ripetizione dei servizi prestati e non corrispondenti all’Ordine e/o alle Specifiche Tecniche, senza alcun onere aggiuntivo a carico di Celerya, fermo restando il diritto di Celerya di addebitare al Fornitore gli eventuali danni subiti in conseguenza del suo inadempimento; oppure (ii) di risolvere l’Ordine per fatto e colpa del fornitore ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con conseguente obbligo del Fornitore (1) a restituire prontamente a Celerya il corrispettivo percepito per la fornitura dei Servizi, (2) a corrispondere a Celerya un importo, a titolo di penale per il risarcimento dei danni cagionati, pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo che sarebbe stato dovuto al Fornitore per la fornitura dei Servizi difettosi se questa fosse stata correttamente eseguita, fermo restando il diritto di Celerya di ottenere dal Fornitore il risarcimento di ogni maggior danno eventualmente subito in conseguenza del suo inadempimento.

5.5 Il Fornitore s’impegna a manlevare e mantenere indenne Celerya da qualsiasi responsabilità onere, costo e/o spesa che Celerya dovesse sostenere in seguito ad azioni, rivendicazioni e/o richieste a qualsiasi titolo formulate nei suoi confronti da terzi - ivi inclusi gli ausiliari, i subappaltatori, i collaboratori ovvero i dipendenti del Fornitore nei casi di cui all’articolo 1676 c.c. - nel caso di violazione da parte del Fornitore di anche solo una delle disposizioni dedotte nelle CG, ed in ogni altro caso previsto dalla legge applicabile.

## 6. Supervisione e Verifica

6.1 In qualsiasi momento, sia nel corso dell’esecuzione delle Forniture o dei Servizi che alla loro ultimazione, Celerya ha il diritto di verificare le attività svolte dal Fornitore al fine di constatarne la conformità alle Specifiche Tecniche e funzionali richieste da Celerya e, più in generale, al fine di constatarne la conformità alle CG, restando inteso che eventuali verifiche e/o prese in consegna, anche parziali, da parte di Celerya dell’oggetto delle Forniture o dei risultati della prestazione dei Servizi non costituiscono né possono essere considerate come accettazioni, anche parziali, della prestazione resa dal Fornitore ma hanno esclusivamente la finalità di permettere a Celerya di controllare le attività svolte dal Fornitore e di provvedere alla loro organizzazione.

## 7. Diritti di proprietà industriale od intellettuale

7.1 Salvo quanto diversamente indicato da Celerya nell’Ordine, in forza dei corrispettivi pagati al Fornitore da Celerya, il Fornitore riconosce che tutti i diritti (inclusi il diritto a brevettare ed i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale) sulle idee, il *know-how*, le invenzioni, le componenti tecniche, le progettazioni creative, le immagini, il materiale illustrativo e i testi, gli studi e le analisi, i manuali tecnico operativi, il *software*, i codici sorgente, la documentazione e i progetti elaborati, realizzati e/o sviluppati dal Fornitore (oppure da suoi ausiliari) nell’ambito della prestazione dei Servizi che costituiscono oggetto di un Ordine, nonché in relazione ad ogni altro successivo aggiornamento, *upgrade* e/o *release* dei medesimi Servizi e su ogni altra documentazione che verrà consegnata a Celerya in virtù di quanto previsto nell’Ordine sono di esclusiva proprietà di Celerya e tale diritto esclusivo di proprietà non verrà meno nemmeno nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale instaurato tra Celerya ed il Fornitore per qualunque ragione, titolo o causa.

7.2 Il Fornitore garantisce di essere proprietario ovvero, secondo i casi, legittimo licenziatario od utilizzatore autorizzato di tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e dei brevetti e licenze che lo legittimano a produrre, vendere o cedere beni e/o servizi oggetto di ciascun Ordine e si impegna a mantenere indenne e manlevare Celerya da qualsiasi responsabilità, costo onere o spesa che la stessa debba subire in conseguenza di reclami, richieste, pretese e/o cause promosse da terzi per affermata (o anche solo asserita) violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi da parte del Fornitore in relazione alla prestazione dei Servizi.

## 8. Corrispettivo – fatturazione e pagamento

8.1 Il corrispettivo per la prestazione dei Servizi e delle Forniture è indicato nell’Ordine, dovrà intendersi al netto di I.V.A. come da legge applicabile e sarà corrisposto al Fornitore a fronte di presentazione di idonea e regolare fattura, che in ogni caso dovrà essere emessa dal Fornitore solo dopo previa specifica autorizzazione scritta di Celerya.

8.2 Salvo quanto diversamente indicato da Celerya in ciascun Ordine, i pagamenti dei corrispettivi dovuti da Celerya al Fornitore saranno effettuati con termine 60 giorni data fattura fine mese con riferimento a ciascun Ordine, tramite bonifico bancario sul conto corrente i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati in tempo utile a cura del Fornitore.

8.3 Resta inteso che, salvo quanto diversamente indicato da Celerya nell’Ordine, i corrispettivi indicati dell’Ordine (i) costituiscono una remunerazione globale ed onnicomprensiva della fornitura eseguita dal Fornitore e di tutte le altre obbligazioni che il Fornitore ha assunto verso Celerya ai sensi dell’Ordine e delle CG con la conseguenza che tutti i costi, gli oneri e le spese inerenti la esecuzione della Fornitura e dei Servizi sono ad esclusivo carico del Fornitore; (ii) sono fissi e invariabili e non soggetti ad alcuna revisione, modifica od adeguamento di sorta, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, in deroga espressa alle disposizioni di cui all’articolo 1664 c.c. (e dell'articolo 1467 c.c. in quanto applicabile) dovendosi intendere compresa ogni variazione per revisione e aggiornamento, ivi incluso il loro aggiornamento a seguito di variazioni dovute all'inflazione o di intervenuti aumenti nel costo delle materie prime o del costo del lavoro ed in ragione del fatto che le parti hanno convenzionalmente qualificato il contratto di acquisto e/o di fornitura tra loro stipulato a seguito della accettazione dell’Ordine quale contratto aleatorio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1469 codice civile.

8.4 Celerya non accetta l’emissione di tratte, ricevute bancarie o similari.

8.5 Celerya ha il diritto (i) di ottenere dal Fornitore che questi dimostri di aver adempiuto regolarmente a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, ausiliari e/o collaboratori impiegati dal Fornitore nell’esecuzione della fornitura dei beni e/o servizi nei confronti di Celerya e (ii) di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore nel caso in cui il Fornitore non dovesse fornire – mediante invio a Celerya del relativo DURC in corso di validità – la prova di aver adempiuto regolarmente a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, ausiliari e/o collaboratori impiegati dal Fornitore nell’esecuzione della fornitura dei beni e/o servizi nei confronti di Celerya oppure, in alternativa (ed ad insindacabile determinazione di Celerya), di risolvere il contratto stipulato con il Fornitore a seguito dell’accettazione dell’Ordine ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c.; nonché (iii) di compensare qualsiasi somma che in base all’Ordine fosse dovuta per costi, spese, risarcimento danni, penali o comunque a qualsivoglia titolo da parte del Fornitore a Celerya, con ogni e qualsiasi somma dovuta, anche a titolo diverso, da Celerya al Fornitore.

8.6 Il Fornitore si impegna a non cedere a terzi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1260 2° comma c.c., il credito riveniente dalla fornitura di beni o servizi eseguita nei confronti di Celerya né delegarne il pagamento a terzi senza il preventivo consenso scritto di Celerya.

## 9. Subappalto

9.1 Il Fornitore non può cedere in subappalto l’esecuzione delle forniture o dei servizi, né servirsi di terze parti estranee alla sua organizzazione d’impresa per l’esecuzione, anche soltanto parziale, di una o più attività senza la preventiva autorizzazione scritta di Celerya.

9.2 Resta, in ogni caso, inteso che il Fornitore dovrà comunque manlevare e tenere indenne Celerya da ogni sorta di onere, spesa, perdita, danno o conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in relazione alla violazione di qualsiasi obbligo previsto nelle CG da parte dei soggetti terzi ai quali il Fornitore abbia affidato la Fornitura o la prestazione dei Servizi.

## 10. Diritto di recesso

Celerya ha il diritto di recedere dalle CG e, contestualmente, dall’Ordine oppure anche soltanto dal singolo Ordine in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi in tale senso al Fornitore a mezzo di lettera raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata (PEC) almeno dieci giorni lavorativi prima rispetto la data in cui tale recesso dovrà aver effetto e senza che tale recesso determini l’insorgere in capo al Fornitore del diritto a pretendere da Celerya alcun tipo di compenso, indennizzo, indennità, risarcimento o rimborso di sorta (anche in espressa deroga rispetto agli artt. 1671, 2227 e 2237 c.c.).

## 11. Documentazione - Riservatezza

11.1 La documentazione, le informazioni, i software, i codici sorgente e tutto quant’altro eventualmente messo a disposizione del Fornitore ad iniziativa di Celerya per l’esecuzione della Fornitura o dei Servizi (“**Informazioni Proprietarie**”) rimane di titolarità di Celerya.

11.2 Per tutta la durata del rapporto contrattuale tra Celerya ed il Fornitore e per un periodo di 5 (cinque) anni successivamente alla sua cessazione, per qualunque causa essa sia intervenuta, il Fornitore si impegna: (i) a mantenere confidenziali ed a non divulgare né utilizzare - sia direttamente che indirettamente - a proprio od altrui vantaggio, per scopi o finalità diverse dalla prestazione della fornitura, tutte le Informazioni Proprietarie nonché ogni altro dato od informazione concernente Celerya oppure i suoi clienti e/o committenti di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in ragione della esecuzione della fornitura (congiuntamente “**Informazioni Riservate**”); (ii) a garantire che tutte le Informazioni Riservate saranno considerate di carattere confidenziale e, come tali, saranno oggetto di trattamento e non saranno duplicate, riprodotte, vendute o comunque diffuse, in tutto od anche soltanto in parte.

11.3 Il Fornitore si impegna altresì, sempre per il periodo indicato nel paragrafo 11.2, ad astenersi dal porre in essere qualsiasi delle condotte di seguito indicate: (i) utilizzo improprio, riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, nonché traduzione, decompilazione, *reverse engineering*, adattamento, trasformazione e ogni altra modificazione ovvero qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, dei programmi per elaboratore caricati sugli elaboratori eventualmente dati in uso al Fornitore; (ii) utilizzo, scaricamento, riproduzione, traduzione, decompilazione, *reverse engineering*, adattamento trasformazione, memorizzazione o transito sugli elaboratori dati in uso al Fornitore di programmi per elaboratore di qualsiasi natura non autorizzati, con particolare riferimento a programmi estranei all’organizzazione aziendale di Celerya o di suoi clienti e/o committenti oppure accessibili dalla rete Internet (anche se apparentemente soggetti a regimi di libera utilizzazione da parte del pubblico, quali i c.d. *freeware* o *shareware*), senza l’autorizzazione espressa di Celerya; (iii) qualsiasi altra condotta che integri gli estremi di un atto di abuso a fini personali o utilizzo improprio delle risorse informatiche e di rete di Celerya o dei suoi clienti e/o committenti, in particolare se finalizzato all’accesso a qualsiasi programma per elaboratore (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, cablaggio o collegamento di apparecchiature alle prese di rete; utilizzo di indirizzi di rete e nomi di servizio non assegnati dai responsabili aziendali; installazione di modem configurati in *call back*; divulgazione di numeri telefonici e *password* di *modem*; modifica della configurazione *standard* degli elaboratori finalizzata ad ottenere risorse superiori a quelle già allocate dai responsabili aziendali).

11.4 Alla cessazione del rapporto contrattuale instaurato con Celerya, per qualunque causa essa sia intervenuta, oppure a fronte di una specifica richiesta formulata da Celerya, il Fornitore (i) restituirà all’avente diritto le Informazioni Riservate, nonché tutti i disegni, i documenti, i software e le altre informazioni (e le relative copie e riproduzioni) che il Fornitore abbia ricevuto da Celerya per l’esecuzione della fornitura; e (ii) provvederà alla cancellazione di tutte le Informazioni Riservate registrate nei propri archivi (siano essi archivi cartacei od informatici) oppure nei propri computer od altri strumenti informatici.

11.5 Il Fornitore s’impegna a fare in modo che gli impegni di cui ai paragrafi da 11.1 a 11.4 siano rispettati anche dai propri ausiliari che siano venuti a conoscenza di Informazioni Riservate.

11.6 In caso d’inadempimento, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi di cui a questo articolo 11, Celerya ha il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., ogni Ordine in corso con il Fornitore inadempiente con addebito allo stesso di tutti i danni e le maggiori spese e/o costi derivanti o conseguenti e sempre ferme restando a carico del Fornitore sia la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza del suo inadempimento che l’obbligazione di manlevare e tenere indenne Celerya per qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

## 12. D.LGS. 231/2001

12.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito altrui regolata dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

12.2 Il Fornitore s’impegna: (i) a non porre in essere (e a fare in modo che il proprio personale, i propri ausiliari e i propri subappaltatori e subfornitori non pongano in essere) atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001; (ii) ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni; (iii) ad assumersi qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione anche da parte del proprio personale, dei propri ausiliari e dei propri subappaltatori e subfornitori di principi, norme e prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, mantenendo indenne e manlevata Celerya da qualsiasi responsabilità, spesa costo od onere che essa sia chiamata a dover sostenere a tale proposito: (iv) a comunicare tempestivamente a Celerya eventuali violazioni dei principi, delle norme e delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 di cui sia venuto a conoscenza in relazione alle prestazioni del proprio personale, dei propri ausiliari e dei propri subappaltatori e subfornitori.

12.3 In caso d’inadempimento, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi di cui al paragrafo 12.2, Celerya ha il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., ciascun Ordine in corso con il Fornitore inadempiente con addebito allo stesso di tutti i danni e le maggiori spese e/o costi derivanti o conseguenti e sempre ferme restando a carico del Fornitore sia la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza del suo inadempimento sia l’obbligazione di manlevare e tenere indenne Celerya per qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

## 13. Trattamento dati personali

13.1 Con la sottoscrizione delle presenti CG, Celerya e il Fornitore dichiarano di essersi reciprocamente informate circa modalità, termini e CG di trattamento dei dati personali, tali intendendosi i dati delle persone fisiche aventi rapporti con il Fornitore e con Celerya, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679, successive modifiche e integrazioni ed eventuali ulteriori provvedimenti in materia).

13.2 Celerya inoltre nomina il Fornitore quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, con riferimento a ciascun Ordine, per le attività in esso previste e per le attività previste nelle CG. La nomina del Fornitore quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE decorre dalla data di sottoscrizione delle CG ed è valida fino alla cessazione delle prestazioni oggetto del Contratto stipulato con il Fornitore e comunque non oltre la durata dello stesso. In virtù di tale nomina, e fatti salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti imposti dalla legge, il Fornitore sarà tenuto ad assicurarsi che vengano adottate misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, così come previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e nel rispetto di ogni altra norma di legge o di regolamento in materia. Il Fornitore dovrà comunque attenersi fedelmente alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare del trattamento.

13.3 In veste di Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, ove necessario, il Fornitore dovrà (i) individuare gli autorizzati al trattamento che opereranno sotto la sua responsabilità, in quanto deputati alle operazioni di trattamento ed impartire agli stessi specifiche istruzioni scritte, conformemente a quanto stabilito dall’art. 29 del Regolamento UE; (ii) vigilare sulle istruzioni impartite; (iii) riferire per iscritto al Titolare del trattamento, almeno annualmente, al termine dell'incarico e/o ogni volta che riceve specifica richiesta in tal senso, sui dettagli relativi alla propria attività quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; (iv) impegnarsi a prestare la massima collaborazione durante il corso delle verifiche compiute, finalizzate alla vigilanza sulla puntuale osservanza della disciplina prevista in materia di Trattamento di Dati Personali e delle proprie istruzioni.

13.4 Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, il Fornitore potrà nominare a sua volta sub-responsabili per il trattamento dei dati personali, per le operazioni di trattamento dati (es. sub-fornitori ove autorizzati dal titolare), ma dovrà preventivamente informare il Titolare del trattamento. Qualora il sub-responsabile del trattamento dei dai personali ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (art. 82.1 e 82.3 del Regolamento UE).

13.5 Il Fornitore dovrà assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE: sicurezza dei dati, gestione di eventuali *data breach*, esecuzione di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva.

13.6 Il Fornitore si impegna a fornire a Celerya l’elenco completo dei nominativi delle risorse umane da esso impiegate per l’esecuzione del Contratto che eventualmente rivestano la qualifica di “Amministratori di sistema” ai sensi dei provvedimenti del dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali applicabili in materia; in tale elenco, comprendente sia le risorse operanti all’interno della struttura del Responsabile, sia quelle eventualmente operanti presso strutture ad esso collegate per l’erogazione dei servizi forniti.

## 14. Altre disposizioni

14.1 Il Fornitore si impegna a non cedere a terzi, a qualsivoglia titolo, le CG o la titolarità del rapporto di fornitura derivante da ciascun Ordine o la relativa esecuzione (anche in forma di subappalto o subfornitura), totale o parziale dello stesso.

14.2 Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 26, comma 5 del D. Lgs. 4 settembre 2008 n. 81, i costi delle misure adottate per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni inerenti all’esecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti sono pari a Euro 0,00 (zero) in quanto, fatto salvo per quanto diversamente eventualmente previsto in ciascun Ordine, non esiste un budget specifico, non essendovi alcun rischio da interferenze.

14.3 Il Fornitore prende atto ed espressamente accetta che i nomi, i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi dell’impresa di Celerya sono di proprietà esclusiva di Celerya. Il Fornitore prende altresì atto ed accetta che nessuna delle previsioni contenute negli Ordini o nelle CG implica, né potrà essere interpretata come, una concessione in licenza al Fornitore dei nomi, marchi, loghi ed altri segni distintivi di Celerya ed il Fornitore si impegna a non utilizzare per finalità diverse da quelle contemplate negli Ordini e nelle CG e a non fare uso di altri nomi, marchi, loghi e altri segni distintivi che, per foggia o denominazione, siano idonei a creare confusione con i nomi, i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi di Celerya.

14.4 Il mancato esercizio da parte di Celerya di uno o più diritti previsti in suo favore nelle CG o negli Ordini non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi ed eventuali tolleranze, da parte di Celerya, di violazioni, anche reiterate, del Fornitore alle obbligazioni che gli derivano dal singolo Ordine o dalle CG, non potranno mai costituire precedente, né, comunque, inficiare i diritti di Celerya.

14.5 Qualora una o più delle disposizioni delle CG o nei singoli Ordini dovessero rivelarsi nulle o altrimenti invalide o inefficaci, ogni diversa disposizione e clausola degli Ordini o delle CG manterrà pieno vigore ed efficacia.

## 15. Legge regolatrice - controversie

15.1 Le CG, gli Ordini ed i Contratti di volta in volta stipulati tra Celerya ed il Fornitore sono regolati dalla Legge Italiana con esclusione dell’applicazione dei suoi principi in materia di conflitto di leggi.

15.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere con il Fornitore in relazione alle CG, all’Ordine, ovvero ai Contratti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino, salvo il diritto di Celerya di agire nei confronti del Fornitore presso il foro di quest’ultimo.

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Fornitore

Timbro e Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile il Fornitore dichiara di avere letto ed accettare espressamente tutte le clausole contenute negli artt. 2 (Impegni del Fornitore), 4 (Termini di consegna - Collaudo), 5 (Garanzie del Fornitore); 7 (Diritti di proprietà industriale od intellettuale), 8 (Corrispettivo, fatturazione e pagamento), 9 (Subappalto), 10 (Diritto di recesso), 11 (Documentazione – Riservatezza), 14 (Altre disposizioni), e 15.2 (Foro competente)

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Fornitore

Timbro e Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_